

DANIELA HÖLLER

OBBLIGO SCOLASTICO E OBBLIGO FORMATIVO

4408/09/19

Sono stata contattata, in qualità di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, dal corpo insegnante di una scuola superiore, che voleva avere qualche informazione riguardo al diritto e al dovere all'istruzione e alla formazione di ragazze e ragazzi minorenni. Questa la mia risposta.

Care e cari insegnanti, l'obbligo scolastico si estende per dieci anni, nella fascia fra i 6 e i 16 anni, e mira al conseguimento di un titolo di studio di scuola superiore o di una qualifica professionale al termine di un corso di studi almeno triennale. È importante ricordare che l'istruzione obbligatoria è gratuita. Fra i 16 e i 18 anni, invece, i minori sono soggetti all'obbligo formativo. Fino ai 18 anni avranno quindi il diritto di proseguire gli studi nel sistema di istruzione scolastica o di formazione professionale, oppure potranno iniziare un apprendistato, che ha l'obiettivo di inserire i ragazzi e le ragazze nel mondo del lavoro, offrendo loro la possibilità di specializzarsi, acquisire una professionalità e apprendere un determinato mestiere.

Un importante documento da tenere in considerazione quando si trattano queste tematiche è il protocollo d'intesa redatto e firmato dal Comune di Bolzano, dall'Azienda Servizi Sociali, dall'Intendenza scolastica, dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano e dalla Questura di Bolzano "Azioni programmate e condivise volte al sostegno del benessere scolastico e alla prevenzione del fenomeno del drop out" - con drop out si intende l'abbandono scolastico. Come ricordato nelle premesse al Protocollo, le istituzioni firmatarie si propongono di realizzare progetti e percorsi scolastici individualizzati volti "al sostegno del benessere scolastico e alla prevenzione del fenomeno del drop out". Le situazioni nelle quali applicare le disposizioni e le procedure previste dal protocollo sono tre, ossia quando parliamo di minori che non sono iscritti a scuola anche se sono in obbligo scolastico, di minori che non frequentano le lezioni per un periodo prolungato, di alunne e alunni che hanno una frequenza incostante. Per quanto riguarda i minori che proprio non vengono iscritti a scuola è previsto che il dirigente si metta in contatto con la famiglia; qualora non riuscisse segnalare la situazione al Comune, che procederà alle verifiche anagrafiche e trasmetterà le informazioni alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, che a sua volta cercherà un incontro con le famiglie. Per quanto attiene giovani che non frequentano le lezioni per un lungo periodo, o che frequentano in maniera incostante, il coordinatore di classe ne chiederà spiegazione alle famiglie e il dirigente scolastico le inviterà per un colloquio. In caso di mancata collaborazione con gli esercenti la responsabilità genitoriale, il dirigente segnalerà la situazione alla Procura, al Distretto Sociale competente e al Comune. Se il Distretto Sociale è già coinvolto si metterà in contatto con le famiglie, in caso contrario la Procura, con l'aiuto della Questura, predisporrà controlli e verifiche sulla situazione di fatto.

Se hai bisogno di informazioni e consulenza sui diritti dei minori o su situazioni che li coinvolgono, puoi rivolgerti in maniera anonima e gratuita alla Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Siamo in via Cavour 23/c a Bolzano, e ci puoi raggiungere anche telefonicamente, al nr. 0471.946050, o tramite l'indirizzo e-mail info@garanteinfanzia-adolescenza-bz.org. Sul nostro sito www.garanteinfanzia-adolescenza-bz.org trovi tutte le informazioni sul nostro servizio.

